

Servizio Agricoltura, Demanio e Patrimonio Agro-Forestale Regionale

L.R. 09.04.2015 n.12 art.143 comma 5 e Regolamento Regionale n.1 del 2019 art.10, comma 19. Revisione triennale/adeguamento aziende agricole iscritte nello elenco regionale soggetti abilitati attività di Agriturismo.

Si premette che:

- L’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria ha assunto le funzioni tecnico-amministrative già di spettanza delle Comunità Montane dell’Umbria, con particolare riferimento ai servizi in materia di agricoltura, a norma della legge regionale n. 10/2015 così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 12/2018;
- nel supplemento ordinario n. 1 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Umbria – serie generale – n. 4 del 23 gennaio 2019 è stato pubblicato il REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2019 n. 1 - disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo;
- i commi 14, 15, 19 e 20, dell’articolo 10, del suddetto regolamento regionale prevedono espressamente che:

“14. Nel caso di variazione di uno o più dati contenuti nel certificato di abilitazione all’esercizio di attività agrituristiche, il titolare del certificato stesso è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 143, comma 4 della l.r. 12/2015, una istanza di variazione alla comunità montana competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi della modifica pena la sanzione di cui all’art. 165, comma 5 della l.r. 12/2015.

15. La variazione dei dati di cui al comma 14 comporta la presentazione della SCIA di variazione da parte dell’imprenditore agrituristico al comune competente che è tenuto a trasmetterla alla struttura regionale competente per la conseguente annotazione nell’elenco regionale agriturismo.

19. Le comunità montane competenti per territorio (oggi L’AFOR) verificano, come previsto all’articolo 143, comma 5 della l.r. 12/2015, con cadenza triennale, la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 140, commi 1, 2, 3 e 7 della l.r. 12/2015, trasmettendo gli esiti di detta revisione alla struttura regionale competente. Tali controlli sono volti ad accertare la corrispondenza di quanto riportato nel certificato di abilitazione, con i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’imprenditore agricolo al momento della verifica. In particolare deve essere verificato:

a) il mantenimento dei titoli di disponibilità giuridica dei terreni e dei fabbricati in capo all’imprenditore iscritto all’elenco agriturismo;

b) il mantenimento della prevalenza dell’attività agricola in termini di giornate di lavoro per anno rispetto alle attività agrituristiche esercitate.

20. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 19 comporta da parte della comunità montana l’avvio del procedimento di decadenza e revoca del certificato di abilitazione e della relativa iscrizione dall’elenco regionale agriturismo, nonché la comunicazione del rapporto informativo al comune competente. L’imprenditore agrituristico, in sede di contraddittorio,

Servizio Agricoltura, Demanio e Patrimonio Agro-Forestale Regionale

può richiedere, ove possibile, un adeguamento delle attività agrituristiche, proponendo una variazione del certificato stesso. In caso di accoglimento dell'istanza di variazione sono fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 165, commi 4 e 5 della l.r. 12/2015. Qualora l'imprenditore agrituristico non presenti l'istanza di adeguamento, la comunità montana provvede alla revoca del certificato di abilitazione e alla richiesta di cancellazione dall'elenco agriturismo alla struttura regionale competente e ne dà comunicazione al comune per i provvedimenti di competenza.

- l'art. 16 di detto regolamento, prevede espressamente che:

“1. Le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro dodici mesi dalla medesima data, devono adeguare la propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della l.r. 12/2015 e del presente regolamento stesso, previa eventuale richiesta di variazione del certificato di abilitazione ed eventuale deposito di una SCIA di variazione, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora non ricorrano le variazioni di cui al comma 1, è tenuto comunicare al comune competente per territorio la dichiarazione inerente la classificazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i) per adeguare la propria classificazione alle disposizioni e ai criteri di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo termine lo stesso imprenditore richiede alla Regione l'uso del marchio Agriturismo Italia con l'indicazione della categoria di classificazione.

3. Le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora non dichiarino la propria categoria di classificazione nei termini previsti al comma 2, vengono iscritte nell'elenco agriturismo nella prima categoria di classificazione.”

In relazione a quanto precede si

RENDE NOTO CHE

- 1) Entro il termine del 07/02/2020, fatte salve eventuali proroghe disposte dalla Regione, le aziende agrarie abilitate all'attività agriturbistica devono adeguare la propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della l.r. 12/2015 e del regolamento regionale N. 1/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Qualora l'adeguamento comporti una variazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al certificato di abilitazione vigente, entro lo stesso termine, dovrà essere presentata a questa Agenzia una istanza di variazione secondo il modello allegato. A tale scopo, gli interessati dovranno unitamente ad un documento di identità in corso di validità, inoltrare a questa Agenzia domanda di variazione in bollo nell'apposito modello, tramite PEC all'indirizzo: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it.
- 3) L'Agenzia a far data dalla scadenza del termine di cui sopra effettuerà le verifiche triennali delle aziende agraria abilitate all'agriturismo che non abbiano presentato domanda di adeguamento; qualora dalle verifiche

Servizio Agricoltura, Demanio e Patrimonio Agro-Forestale Regionale

triennali (revisioni) emerga il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del regolamento sopra indicato verrà dato corso all'avvio del procedimento di decadenza e revoca del certificato di abilitazione e della relativa iscrizione dall'elenco regionale agriturismo nel rispetto della procedura prevista dal successivo comma 20 dell'articolo stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 165 commi 4 e 5 della l.r. n. 12/2015.

- 4) Nel sito ufficiale dell'Agenzia Forestale Regionale si può estrarre la modulistica necessaria al seguente link: www.afor.umbria.it.
- 5) Le sedi e gli Uffici di sportello dell'Agenzia sono a disposizione per le informazioni del caso e per la consegna di eventuali modelli;

comune	e-mail	Telefono	Orario apertura
Assisi	magostini@afor.umbria.it	075/8155290	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Città di Castello	mmariangeli@afor.umbria.it	Tel. 075/862901	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Foligno	miannucci@afor.umbria.it	0742/24770	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Giano dell'Umbria	gpaolantoni@afor.umbria.it	0742/960044	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Gualdo Tadino	gascani@afor.umbria.it	075/915021	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Guardea	aluzi@afor.umbria.it	0744/903222	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Gubbio	nbambagioni@afor.umbria.it	075/923041	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Magione	mtiberi@afor.umbria.it	075/847411	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Norcia	mtesta@afor.umbria.it	0743/828911	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Orvieto	amazzone@afor.umbria.it	0763/341256	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Perugia	vcarloia@afor.umbria.it	075/5145711	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
San Venanzo	ccerquaglia@afor.umbria.it	075/8790900	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Spoleto	fmosca@afor.umbria.it	0743/214211	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Terni	edanielli@afor.umbria.it	0744/426572	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17
Valtopina	sfiaoni@afor.umbria.it	0743/751931	Martedì 9-13 giovedì 9-12 e 15-17

Perugia li 02.01.2020

Il Dirigente
Dott. Marco Vinicio Galli

--